



Direzione Ambiente, Energia e territorio
territorio-ambiente@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione: 11.10.20

I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Spett.le Ufficio Tecnico
del Comune di VOLPIANO (TO)
(invio tramite P.E.C.)

e, p.c. al Settore A1606C -
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale

al Settore A1607C -
Settore Urbanistica Piemonte Orientale

al Settore A1610C -
Pianificazione regionale per il governo del
territorio

al Settore A1616A -
Sviluppo energetico sostenibile

al Settore A1707C -
Strutture delle imprese agricole ed
agroindustriali, energia rinnovabile e
distretti del cibo

OGGETTO: Riscontro alla richiesta di parere circa l'installazione di fotovoltaici a terra su zona
agricola.
(Rif. ns. prot. n. 32670 del 28/02/2025)

Con riferimento alla richiesta relativa alla fattibilità di un intervento relativo all'installazione
di un impianto fotovoltaico a terra (potenza 1 MW) su un'area agricola adiacente ad una zona
produttiva esistente, d'intesa con i Settori regionali in indirizzo, si evidenzia quanto sotto riportato.

La Regione Piemonte divulga, ordinandoli per materia, data e specifico argomento, alcuni
dei pareri preventivi, o anche solo semplici valutazioni di massima, resi dagli uffici, esclusivamente
a titolo collaborativo, a Pubbliche Amministrazioni (Comuni per la gran parte), Ordini, Collegi
professionali, Associazioni di categoria su aspetti di carattere generale e su problematiche derivanti

dall'applicazione sul territorio della normativa regionale in materia urbanistico-edilizia (v. il seguente indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/territorio/urbanistica/pareri-urbanistico-edilizi>).

Gli atti divulgati non hanno nessuna forza cogente e sono espressi ai soggetti di rilevanza pubblica o, comunque, di interesse generale, sulla base delle norme vigenti alla data del parere stesso; la divulgazione ha finalità di conoscenza e non intende sostituire decisioni in capo alle Amministrazioni interessate che sono chiamate per legge ad esprimersi, sulle singole pratiche urbanistiche e/o edilizie.

Essendo la regolamentazione dell'attività edilizia di competenza dell'Amministrazione Comunale, questa Direzione non può esprimersi sulla correttezza o meno di singole pratiche, che non possono essere tolte alla responsabilità dell'autorità comunale competente.

A fini collaborativi è comunque possibile evidenziare in linea generale quanto segue.

La norma che prevedeva la compatibilità in via generale degli impianti fotovoltaici sulle aree agricole (cfr. art. 12 comma 7 del D.lgs. 387/2003) è stata abrogata per effetto del D.lgs. 190 del 25 novembre 2024.

Va altresì specificato che l'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 prevede (per gli impianti fotovoltaici a terra) che:

*“8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, **sono considerate aree idonee**, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;...”

Pertanto, l'installazione di un impianto fotovoltaico a terra (potenza complessiva 1 MW) su un'area agricola adiacente ad un'area produttiva (all'interno dei 500 metri), allo stato attuale pare ricadere in area idonea (v. anche recenti sentenze TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, sentenza n. 3464 del 2024 e TAR Milano sez.II del 20 febbraio 2025 n. 550).

Unico discrimine è il regime amministrativo laddove, limitatamente alle fattispecie descritte dall'articolo 7 “Attività libera” e 8 “Procedura abilitativa semplificata” del citato D.lgs. 190/2024, gli interventi devono essere “compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati” e la circostanza per cui “nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo,

con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale....”, da verificarsi in sede locale. In tal, senso la DGR della Regione Piemonte 31 Luglio 2023 n.58-7356, indica di installare, in aree agricole considerate di pregio, solo impianti “agrivoltaici”, al fine di bilanciare tutti gli interessi espressi al comma 2 dell’art 1 ed al comma 2 dell’art. 2 del su citato Decreto Legislativo. Con riferimento al territorio comunale di Codesta Amministrazione si rammenta, sul punto, che lo stesso è compreso nel “*Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»*” (cfr. <https://www.nocciolapiemonte.it/disciplinare/>).

Altresì, si rammenta che occorre anche considerare, per l’intervento previsto, quanto riportato nella legge urbanistica regionale n. 56/1977, all’art. 27 (Fasce e zone di rispetto) al comma 12, che recita: “*Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell’energia, ad esclusione degli impianti di produzione, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.*”

Distinti Saluti.

Il Direttore

Ing. Angelo Robotto

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referenti:

Settore A1606C - Alessandro Mola tel. 011 432 1574

Settore A1616A - Elisa Guiot tel. 011 432 1411